

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1968

concernente l'uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali

(68/297/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 99,

vista la decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti richiede l'istituzione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di esso, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

considerando che l'istituzione di tali norme comuni deve anche comportare l'uniformazione delle disposizioni concernenti l'ammissione in franchigia del car-

burante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali;

considerando che, per armonizzare le condizioni di concorrenza fra i vettori dei diversi Stati membri, occorre

— fissare il quantitativo minimo di carburante ammesso in franchigia e prevedere le condizioni per l'ammissione in franchigia di quantitativi supplementari;

— che le disposizioni applicabili in uno Stato membro per l'ammissione in franchigia di carburante siano identiche, qualunque sia lo Stato membro in cui gli autoveicoli sono immatricolati;

considerando che, per evitare l'utilizzazione abusiva del carburante importato in franchigia, è necessario prevedere una disposizione speciale per quanto riguarda le zone di frontiera,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri uniformano, conformemente alla presente direttiva, le disposizioni relative all'ammissione in franchigia del carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli industriali, immatricolati in uno Stato membro, che attraversano frontiere comuni agli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1500/65.

⁽²⁾ GU n. 28 del 17. 2. 1967, pag. 459/67.

⁽³⁾ GU n. 42 del 7. 3. 1967, pag. 618/67.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, con l'espressione «autoveicoli industriali» si intendono i veicoli a motore che, secondo il loro tipo di costruzione e la loro attrezzatura, sono atti e destinati al trasporto, con o senza retribuzione:

- a) di più di nove persone, compreso il conducente;
- b) di merci.

Articolo 3

1. Al più tardi con effetto dal 1° febbraio 1969, gli Stati membri ammettono in franchigia un quantitativo di 50 litri di carburante.

2. Ad ogni operazione di ravvicinamento sostanziale delle imposte nazionali sulla nafta, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il quantitativo di carburante che gli Stati membri ammettono in franchigia oltre quello previsto dal paragrafo 1.

Il Consiglio deciderà, nelle stesse condizioni, l'ammissione in franchigia della totalità del carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli industriali, quando i divari fra dette imposte saranno stati sufficientemente ridotti.

3. Ogni Stato membro può ammettere in franchigia quantitativi di carburante superiori a quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4. I quantitativi di carburante stabiliti da uno Stato membro a norma dei precedenti paragrafi devono essere identici, qualunque sia lo Stato membro d'immatricolazione degli autoveicoli industriali di cui si tratta.

Articolo 4

In nessun caso le disposizioni adottate da uno Stato membro a norma della presente direttiva possono essere meno favorevoli di quelle che lo stesso Stato membro applica agli autoveicoli industriali, immatricolati negli Stati terzi, che attraversano frontiere comuni agli Stati membri.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro ha facoltà, previa consultazione della Commissione, di limitare i quantitativi che saranno ammessi in franchigia in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda gli autoveicoli industriali che effettuano trasporti internazionali destinati alla propria zona di frontiera, estesa per una profondità massima di 25 km in linea d'aria.

2. I quantitativi di carburante stabiliti da uno Stato membro in applicazione del paragrafo 1 devono essere identici, qualunque sia lo Stato membro d'immatricolazione degli autoveicoli industriali in parola.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'attuazione della presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. L. SCALFARO